

2° Per i viaggi di cui alla lettera *b* il premio sarà dei due terzi di quello stabilito nel precedente paragrafo. »

Metto a partito quest'altra parte. Chi l'approva si alzi.

(È approvata).

Il nuovo capoverso della Commissione è rimandato all'articolo 19.

Segue l'aggiunta proposta dall'onorevole Pantano e che è stata, d'accordo col Governo e colla Commissione, modificata nei seguenti termini:

« Per i viaggi di cui alla lettera *a*), destinati al trasporto di emigranti, non sarà pagato il premio quando sia legalmente constatato che gli armatori abbiano contravvenuto alle prescrizioni legislative e regolamentari ora vigenti, ed a quelle che fossero in seguito stabilite, a guarentigia dell'igiene, della sicurezza e della bontà dei trasporti medesimi. »

Questa aggiunta proposta dagli onorevoli Pantano, Casilli e Pipitone ed a cui si sono associati gli onorevoli Agnini e De Marinis è accettata dal Governo e dalla Commissione.

La pongo a partito. Chi l'approva sorga.

(È approvata).

Così rimane approvato l'articolo 12 eccettuato il comma *b* e il nuovo capoverso proposto dalla Commissione, che rimangono riservati.

**Comandù.** Onorevole presidente, l'ultimo paragrafo dell'articolo 12 non è un'aggiunta proposta dalla Commissione, è una parte dell'articolo stesso, come è proposto dal Ministero.

**Presidente.** Allora pongo a partito quest'ultimo capoverso dell'articolo 12;

« Il ministro della marina potrà accordare l'aumento del 50 per cento sui premi di navigazione ai piroscafi di costruzione nazionale, i quali raggiungano la velocità di almeno 16 miglia all'ora in pieno carico e per una corsa di 12 ore. Questo aumento sarà pagato sui capitoli del bilancio della marina relativi al servizio militare. »

(È approvato).

### Art. 13.

Dei premi di navigazione godranno:

*a)* Le navi iscritte nelle matricole di uno dei compartimenti marittimi del Regno

alla data della promulgazione della presente legge, purchè siano di costruzione nazionale;

*b)* le navi di costruzione nazionale che saranno iscritte come sovra durante un decennio dalla data della promulgazione della presente legge;

*c)* le navi di costruzione estera purchè la loro iscrizione nelle su dette matricole sia avvenuta anteriormente al 1° gennaio 1887;

*d)* le navi che trovandosi in corso di costruzione nello Stato al tempo della scadenza del decennio indicato alla lettera *b* verranno iscritte in matricola prima che sian trascorsi due anni dal tempo anzidetto;

*e)* le navi costruite all'estero ed iscritte nelle matricole di cui sopra dal 1° gennaio 1887 al 31 dicembre 1895, godranno soltanto della metà del premio concesso col precedente articolo 12.

A quest'articolo l'onorevole Bettòlo insieme con gli onorevoli Giorgini, Fasce, Pellerano, Della Rocca, Vischi, Elia, Berio, Zainy, ha proposto il seguente emendamento:

« Sostituire alle parole del paragrafo: *e)* 3ª linea, al 31 dicembre 1895, le parole: « al giorno della promulgazione della presente legge. »

L'onorevole Bettòlo ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

**Bettòlo.** Questo disegno di legge, come la Camera ricorda, fu presentato prima del 31 dicembre 1895, e col primo gennaio 1896 doveva andare in vigore, quando fosse stato convertito in legge.

Quindi era logico che per gli effetti della legge medesima fosse stata stabilita la data del 31 dicembre 1895.

Ora invece, poichè la legge andrà in vigore col 1° luglio 1896, io credo conveniente, per misura di equità, di sostituire alle parole, che si riferiscono alla data, quelle proposte nel mio emendamento.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marina.

**Brin, ministro della marina.** Per le ragioni che ho già dette, che il Governo vuol mantenere la spesa portata da questa legge in limiti ben decisi, io pregherei l'onorevole Bettòlo di non insistere, perchè ciò farebbe comprendere altri vapori.

**Presidente.** L'onorevole Bettòlo insiste?

**Bettòlo.** No; non insisto.